



LEGGE 20 settembre 1985 n.107 (pubblicata il 3 ottobre 1985)

Disposizioni in materia di verifica dei requisiti per la idoneità alla circolazione dei veicoli.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 1985.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Devono essere sottoposti a visita e prova di collaudo e di revisione i veicoli di cui agli articoli 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 della Legge 20 settembre 1985 n.108 allo scopo di verificare negli stessi l'esistenza e la permanenza dei requisiti di idoneità alla circolazione.

VISITA E PROVA DI COLLAUDO

Art. 2

E' disposta una visita e prova di collaudo sui veicoli di cui all'art. 1 da tenersi presso l'Ufficio Registro Automezzi per la verifica dei dati di identificazione e per l'accertamento della rispondenza ai requisiti di idoneità e sicurezza per la circolazione.

La visita ha luogo nei seguenti casi:

- 1) Richiesta di immatricolazione di un veicolo già ammesso alla circolazione in uno Stato Estero con targa civile, anche se in via temporanea o provvisoria;
- 2) Modifica e aggiornamento delle caratteristiche costruttive del veicolo riportate nella Carta di Circolazione;
- 3) Richiesta di reimmatricolazione di un veicolo già iscritto.

Art. 3

La visita e prova di collaudo avviene su domanda dell'interessato corredata dalla documentazione necessaria.

Se la visita e prova ha dato esito positivo viene rilasciato il Certificato di Collaudo per le successive formalità amministrative; in caso di esito negativo il veicolo viene rinviato ad una successiva verifica.

Art. 4

E' istituita, per i casi previsti nel precedente art. 2, una tassa di collaudo da riscuotersi all'atto della presentazione della domanda di cui al precedente art. 3 il cui importo, fissato nell'allegata tabella "A", può essere modificato con Decreto Reggenziale.

VISITA E PROVA DI REVISIONE

Art. 5

I veicoli di cui agli articoli 6 - 7 - 8- 9 -10 e 13 della Legge 20 settembre 1985 n.108 immatricolati o comunque autorizzati alla circolazione dall'Ufficio Registro Automezzi, sono soggetti ad una revisione periodica allo scopo di controllarne le condizioni di sicurezza per la circolazione, la regolarità e la legittimità.

Art. 6

Devono essere sottoposti a revisione, alla scadenza del quinto anno dalla data di prima effettiva immatricolazione, o autorizzazione alla circolazione, i seguenti veicoli:

- 1) I ciclomotori di cui all'art. 6 della citata legge;
- 2) I motoveicoli di cui all'art. 7, lettera a), b), c);
- 3) Gli autoveicoli di cui all'art. 8, lettere a), c), i);
- 4) I rimorchi di cui all'art. 9, lettere e), f);
- 5) Le macchine agricole di cui all'art. 10, lettere a) e f).

Successivamente i suddetti veicoli devono essere sottoposti a revisione biennale.

Art. 7

Devono essere sottoposti a revisione biennale i seguenti veicoli:

- 1) I motoveicoli di cui all'art. 7 della citata legge con esclusione di quelli previsti dalle lettere a), b), e c);
- 2) Gli autoveicoli di cui all'art. 8 con esclusione di quelli previsti dalle lettere a), c), i);
- 3) I rimorchi di cui all'art. 9, con esclusione di quelli previsti dalle lettere e), f);
- 4) I veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'art. 13.

Art. 8

La revisione avviene a cura dell'Ufficio Registro Automezzi previa presentazione di apposita domanda in bollo, con modalità di visita, accertamenti e prova tali da verificare la persistenza nei veicoli dei requisiti di idoneità alla circolazione.

La visita e prova può avvenire entro i due mesi antecedenti la scadenza della revisione.

Art. 9

L'Ufficio Registro Automezzi può disporre in qualsiasi momento la revisione straordinaria di singoli veicoli su segnalazione degli organi di Polizia che nel corso di un controllo stradale ovvero di un rilievo su incidente stradale riscontrino sul veicolo elementi di pericolosità e irregolarità tali da far dubitare della persistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione.

Nel caso di revisione straordinaria l'interessato è tenuto al pagamento di una tassa il cui importo è fissato nell'allegata tabella "A".

Art. 10

Se la visita e prova ha dato esito positivo il nuovo termine di validità della revisione va annotato nella Carta di Circolazione nonché sull'apposito talloncino fornito dall'Ufficio Registro Automezzi da applicare, a cura dell'interessato, sulla targa posteriore del veicolo.

Se la visita e prova ha evidenziato difetti o irregolarità tali da poter essere riparate, il veicolo deve essere ripresentato a revisione entro trenta giorni.

Se la visita e prova ha evidenziato difetti o irregolarità tali da compromettere la sicurezza della circolazione, il veicolo viene sospeso dalla circolazione, e rinviato a nuova visita e prova.

Se la visita e prova ha dato esito negativo il veicolo viene escluso dalla circolazione e viene ritirata la relativa Carta di Circolazione mediante apposito provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi.

Art. 11

Le macchine agricole, non soggette alla tassa di circolazione, sono tenute al pagamento di una tassa di revisione periodica nella misura fissata nell'allegata tabella "A".

SANZIONI

Art. 12

Chiunque circola con un veicolo la cui Carta di Circolazione non riporta le modifiche apportate nelle caratteristiche costruttive è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di L. 50.000.

Chiunque circola con un veicolo senza la revisione regolare è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di L. 30.000.

Nel caso di accertamento delle superiori contravvenzioni è previsto il ritiro immediato della Carta di Circolazione che deve essere trasmessa all'Ufficio Registro Automezzi che la restituisce solo dopo l'adempimento prescritto.

Chiunque circola con un veicolo sprovvisto del talloncino di revisione avvenuta posto sulla targa posteriore è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di L. 15.000.

NORME FINALI

Art. 13

L'eventuale estensione dell'obbligo di sottoporre a visita e prova di collaudo e revisione i veicoli di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 20 settembre 1985 n.108, la variazione dei termini di presentazione a revisione dei veicoli di cui ai precedenti articoli 6 e 7, nonché la variazione degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente articolo 12, possono essere disposte con Decreto Reggenziale.

NORME TRANSITORIE

Art. 14

L'Ufficio Registro Automezzi è autorizzato a prorogare d'Ufficio, su richiesta degli interessati, la validità delle revisioni per i veicoli di cui al precedente art. 6 fino alla scadenza del quinto anno dalla data di prima effettiva immatricolazione o autorizzazione alla circolazione.

Art. 15

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 16

La presente legge entra in vigore il 1° novembre 1985.

Data dalla Nostra Residenza, addì 25 settembre 1985/1685 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Enzo Colombini - Severino Tura

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

TABELLA "A"

Tassa di collaudo, di revisione straordinaria e di revisione periodica macchine agricole.

--	--

CICLOMOTORI MOTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	5.000
AUTOVEICOLI E RIMORCHI FINO A 35 q.li	8.000
AUTOVEICOLI E RIMORCHI OLTRE I 35 q.li SEMIRIMORCHI AUTOBUS	12.000